



Provincia di Biella

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Determinazione del Dirigente/Responsabile

Determinazione n. **277** del **24/02/2022**

Oggetto: Rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003, alla Società Nextpower Development Italia S.r.l. per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico avente potenza nominale complessiva pari a 1911,68 kW, sito in Strada Provinciale 232/a, al km 5 - Località Prato Grande nel Comune di Mottalciata.

Dirigente / Responsabile P.O. Graziano Stevanin

Responsabile del Procedimento Graziano Stevanin

Il Dirigente/Responsabile

Impresa:	NEXTPOWER DEVELOPMENT ITALIA S.r.l.				
Sede Legale:	via San Marco, 21	Comune	Milano	Cap:	20123
Sede Operativa:	Strada Provinciale 232/A	Comune	Mottalciata	Cap:	13874
Codice fiscale:	11091860962	Partita IVA:	11091860962		
Indirizzo posta elettronica certificata:	npditalia@legalmail.it				

In data 23/06/2021, con nota ns. prot. n. 13360, era pervenuta da parte della Società Nextpower Development Italia S.r.l. una richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Mottalciata, in Strada Provinciale 232/a km 5 Località Prato Grande, avente potenza nominale complessiva pari a 1911,68 kW, le cui opere di connessione risultavano in comune con quelle dell'impianto di potenza pari a 8049,24 kW previsto nella medesima località, per il quale questa Amministrazione ha rilasciato l'autorizzazione unica con la Determinazione Dirigenziale n. 1431 del 20/09/2021. Tuttavia contestualmente alla richiesta autorizzata citata, con nota ns. prot. n. 13331 del 23/06/2021, la Società Nextpower Development Italia S.r.l. aveva presentato per il medesimo progetto anche una istanza di sottoposizione alla fase di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii., in quanto rientrava nella categoria progettuale "Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW" riportata alla lettera b) del punto 2, dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Questa Amministrazione con nota ns. prot. n. 14565, del 08/07/2021, aveva provveduto a comunicare al proponente che, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, non risultava possibile dare avvio al procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica richiesta e che l'istanza doveva ritenersi archiviata; precisando che una volta superata la fase di screening avrebbe dovuto essere presentata una nuova domanda autorizzativa.

Questa Amministrazione, con la Determinazione Dirigenziale n. 1396 del 10/09/2021, ha concluso la fase di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., prevista dall'art. 19 del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii., per le opere in oggetto ritenendo non necessaria la loro sottoposizione alla successiva fase di Valutazione di Impatto Ambientale a condizione che venissero rispettate alcune prescrizioni, assegnate dai soggetti coinvolti in tale istruttoria, per la redazione del progetto definitivo.

In data 27/10/2021, con nota ns. prot. n. 23350, è pertanto pervenuta da parte Società Nextpower Development Italia S.r.l., la richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., per la realizzazione dell' impianto fotovoltaico in oggetto.

In data 04/11/2021, con nota ns. prot. n. 23923, questa Amministrazione, ha comunicato a tutti i soggetti interessati l'avvio del procedimento in oggetto.

L'Autorizzazione Unica richiesta dal proponente contiene i seguenti atti di assenso:

- concessione edilizia ai sensi del D.P.R 380/2001.
- comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
- autorizzazione all'occupazione temporanea e/o permanente del demanio stradale provinciale.
- Approvazione del "Piano Preliminare di Utilizzo in situ delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" ai sensi dell'art. 21 del D.P.R120/2017.
- Parere igienico sanitario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001
- Parere per aspetti paesaggistici, ambientali ed archeologici ex DM 10.09.2010, parte III, punto 13.3..
- Bonifica ordigni bellici ai sensi del DM 28 febbraio 2017.

Questa Amministrazione in data 11/11/2021, con nota ns. prot. n. 24515, ha provveduto ad indire la Conferenza dei Servizi in forma semplificata per il rilascio dell'autorizzazione unica, individuando quali soggetti coinvolti dall'istruttoria:

- Comune di Mottalciata.
- Unione dei Comuni Rive del Cervo.
- A.R.P.A. – Dipartimento Piemonte Nord Est.
- A.S.L. BI Biella S.I.S.P..
- Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e Territorio Settori: Territorio e Paesaggio e Sviluppo energetico sostenibile.
- Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settori: Tecnico regionale - Biella e Vercelli, Infrastrutture e Pronto Intervento e Difesa del Suolo.
- Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio per le Province di BI,NO,VCO, VC, Torino.
- Ministero Sviluppo Economico Direzione generale per le attività territoriali Divisione IV - Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta.
- Agenzia delle Dogane di Biella.
- Comando R.F.C. Interregionale NORD Ufficio Affari Generali Sez. Logistica – Infrastrutture e Servizi Militari, Torino.
- "e-distribuzione" S.p.A Infrastrutture e Reti Italia Macro Area Territoriale Nord Ovest Distribuzione Territoriale Rete Piemonte Liguria.
- Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.
- Snam Rete Gas S.p.A. Distretto Nord Occidentale.
- Amministrazione Provinciale di Biella - Area Tecnica.

Il Settore Territorio e Paesaggio della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte in data 26/11/2021, con nota ns. prot. n. 25716, ha specificato che in base alla tavola P2: "Beni paesaggistici" del P.P.R., le aree interessate dal campo fotovoltaico in progetto non ricadono in ambiti soggetti a tutela paesaggistica ai sensi della parte III del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.;

pertanto il progetto definitivo dell'impianto non sarà soggetto alle procedure autorizzative ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004.

A questa Amministrazione è pervenuta, in data 13/12/2021, con nota protocollo n. 26896, una richiesta di integrazioni dal Settore Tecnico regionale - Biella e Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte.

Questa Amministrazione, con la nota prot. n. 27475 del 17/12/2021, ha provveduto a richiedere alla Società proponente di fornire i chiarimenti richiesti.

Con nota ns. prot. n. 135 del 05/01/2022 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni del Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est di Arpa Piemonte.

Con nota ns. prot. n. 205 del 10/01/2022 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.

Il proponente, con la nota ns. prot. n. 856 del 18/01/2022, ha fatto pervenire a questa Amministrazione tutte le integrazioni richieste.

In ragione di quanto sopra indicato questa Amministrazione, con nota prot. n. 1169 del 24/01/2022, ha richiesto a tutti gli enti interessati di trasmettere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Il Settore Tecnico regionale - Biella e Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte, con nota ns. prot. n. 2053 del 03/02/2022, ha precisato che il parere, ai sensi del R.D. 523/1904, non è dovuto in quanto sia le opere che i lavori previsti non interferiscono e non ricadono nelle aree di rispetto di corsi d'acqua demaniali.

Le prescrizioni contenute nei citati pareri fatti pervenire a questa Amministrazione dagli Enti coinvolti nell'istruttoria sono riportati integralmente in uno specifico allegato del presente Atto.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 14-bis della L. 241/90 ss. mm. e ii. è stato acquisito l'assenso senza condizioni dei seguenti soggetti che, entro i termini di legge, non hanno fornito le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza: il Comune di Mottalciata, l'Unione dei Comuni Rive del Cervo, l'A.S.L. BI Biella S.I.S.P., il Ministero Sviluppo Economico Direzione generale per le attività territoriali Divisione IV - Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta, l'Agenzia delle Dogane di Biella, il Comando R.F.C. Interregionale NORD Ufficio Affari Generali Sez. Logistica – Infrastrutture e Servitù Militari, Torino, "e-distribuzione" S.p.A., il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., Snam Rete Gas S.p.A..

A norma dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica ai fini della costruzione e dell'esercizio dell'impianto al quale è riferito, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

In considerazione del fatto che tra gli elaborati presentati dalla Società proponente non risulta essere presente una perizia giurata contenente la quantificazione del valore delle opere di ripristino ambientale, documento esplicitamente previsto dal paragrafo 14 dell'allegato alla Delibera della Giunta Regionale del Piemonte del 30/01/2012 n. 5 – 3314, si ritiene necessario vincolare la validità del presente Atto alla presentazione da parte della Nextpower Development Italia S.r.l. di tale documentazione all'Amministrazione Provinciale di Biella al Comune di Mottalciata ed al Dipartimento Piemonte Nord Est di A.R.P.A. Piemonte prima dell'avvio dei lavori di realizzazione delle opere in progetto.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale di Biella n. 153 del 16/07/2012, le garanzie finanziarie per l'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, sono

state stabilite nella misura del 50% del valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o ripristino ambientale, sulla base della perizia giurata che verrà presentata prima dell'inizio dei lavori.

Poiché questa Amministrazione non ha ricevuto riscontro dalla Banca Dati Nazionale Antimafia alla richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia) effettuata nel mese di maggio di quest'anno, prende atto delle autocertificazioni presentate, con la nota ns. prot. n. 23350 del 27/10/2021, dalla società Nextpower Development Italia, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 attestanti che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011.

La procedura è stata condotta tenendo conto della normativa tecnica di riferimento disponibile all'atto della conduzione dell'istruttoria.

Vista la Legge 447/95.

Visto il D.P.R. 6/06/01 n. 380 e ss.mm.ii..

Visto il D.Lgs. 1/8/2003 n. 259.

Visto il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387.

Visto il D.M. 10/09/2010.

Vista la D.G.R. 30/01/2012 n. 5 – 3314.

Vista la D.G.P. 16/07/2012 n. 153.

Vista la L.R. 20 ottobre 2000, n. 52.

Il dott. Graziano Stevanin, in qualità di Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Biella, a seguito dell'istruttoria condotta dal dott. Giovanni Maria Foddanu, ritiene possibile rilasciare l'Autorizzazione Unica, prevista dall'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003, in favore della Nextpower Development Italia S.r.l. per la realizzazione e la gestione, nel Comune di Mottalciata (BI) in Strada Provinciale 232/a, al km 5 - Località Prato Grande, di un nuovo impianto fotovoltaico avente potenza nominale complessiva pari a 1911,68 kW.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

Vista e fatta propria la relazione:

DETERMINA

1. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/03, fatti salvi i diritti di terzi, la Nextpower Development Italia S.r.l. alla realizzazione e alla gestione di un nuovo impianto fotovoltaico, avente potenza nominale complessiva pari a 1911,68 kW, nel Comune di Mottalciata (BI) in Strada Provinciale 232/a, al km 5 - Località Prato Grande.
2. Di stabilire che il presente provvedimento contiene le seguenti autorizzazioni:
 - concessione edilizia ai sensi del D.P.R 380/2001;
 - Parere igienico sanitario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;
 - comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 - autorizzazione all'occupazione temporanea e/o permanente del demanio stradale provinciale;
 - Approvazione del "Piano Preliminare di Utilizzo in situ delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" ai sensi dell'art. 21 del D.P.R120/2017.
 - Parere per aspetti paesaggistici, ambientali ed archeologici ex DM 10/09/2010, parte III, punto 13.3..

- Bonifica ordigni bellici ai sensi del DM 28 febbraio 2017

3. Di stabilire che le autorizzazioni soggette a scadenza contenute nel presente Provvedimento, saranno assoggettate alle disposizioni di legge e ai termini previsti dalle specifiche norme di settore; resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo delle medesime.
4. Di stabilire che la Nextpower Development Italia S.r.l., prima dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto in oggetto, pena la decadenza del presente titolo, dovrà trasmettere all'Amministrazione Provinciale di Biella, al Comune di Mottalciata ed al Dipartimento Piemonte Nord Est di A.R.P.A. Piemonte, una perizia giurata contenente la quantificazione del valore delle opere di rimessa in pristino dello stato dei luoghi e delle misure di reinserimento o recupero ambientale a fine vita dell'impianto necessarie per restituire l'area all'utilizzo originario.
5. Di stabilire che l'avvio dei lavori relativi alle opere autorizzate dovrà avvenire nel termine di un anno dal rilascio del presente atto ed i lavori si dovranno concludere nel termine di 3 anni dallo stesso, decorsi i quali, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.
6. Di stabilire che, entro la data di avvio dei lavori, la Società autorizzata dovrà presentare al Comune sede dell'impianto due distinte garanzie finanziarie finalizzate a garantire:
 - la realizzazione delle opere di rimessa in pristino od alle misure di reinserimento o recupero ambientale a fine vita dell'impianto, da quantificare in misura pari al 50% del valore degli interventi di ripristino indicati nella apposita perizia giurata;
 - l'effettiva realizzazione dell'impianto, da quantificare in misura pari a 50,00 Euro per kW di potenza nominale di concessione, che dovranno essere trattenute fino alla conclusione dei lavori di realizzazione, comprovata da atti di collaudo o di fine lavori.
7. Di stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata al mantenimento delle garanzie finanziarie finalizzate alle opere di rimessa in pristino od alle misure di reinserimento o recupero ambientale, rivalutate sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni.
8. Di stabilire che gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato A, parte integrante e sostanziale al presente Atto, che può riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
9. Di fare salve le disposizioni dettate dalla normativa sulla prevenzione incendi; l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto dovrà avvenire nel pieno rispetto delle stesse e nel corretto adempimento delle relative formalità.
10. Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
11. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.
12. Che l'impresa dovrà comunicare alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) competenti per territorio la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato e la data prevista per lo smantellamento dello stesso, nonché la cessione dell'attività.
13. Di stabilire che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della

normativa vigente (smantellamento e conseguente recupero/smaltimento dei manufatti) con restituzione dell'area all'utilizzo originario, entro dodici mesi dalla cessazione dell'attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile; con l'eccezione delle infrastrutture di trasporto dell'energia elettrica che verranno annesse alla rete di distribuzione di proprietà di e-distribuzione.

- 14.** Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione all'autorità competente.
- 15.** Di trasmettere il duplicato informatico del presente atto al richiedente e agli altri soggetti che sono stati coinvolti nel procedimento amministrativo.
- 16.** Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Il Dirigente dell'Area
Dott. Graziano Stevanin

Allegato A - PRESCRIZIONI

Nextpower Development Italia S.r.l. - impianto fotovoltaico avente potenza nominale complessiva di 1911,68 kW, sito nel Comune di Mottalciata (BI) in Strada Provinciale 232/a, al km 5 - Località Prato Grande.

Gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle seguenti prescrizioni, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni:

Prescrizioni assegnate nell'ambito dell'istruttoria di VERIFICA di V.I.A. (art. 19 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), con la Determinazione n. 1396 del 10/09/2021 ancora attuali:

1. RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI – Il proponente dovrà ripristinare lo stato dei luoghi e restituire l'area all'utilizzo originario nel termine di 12 mesi dalla conclusione dell'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
2. "SNAM RETE GAS" S.p.A. - La "SNAM Rete Gas" S.p.A., nella propria nota prot. DINOCC-546-BAR del 29.07.2021, indirizzata alla "Next Power D.I." S.r.l. medesima e per conoscenza alla Provincia di Biella (cfr. prot. ricez. n. 16291 del 29.07.2021), esprimendo il proprio benessere per l'esecuzione delle opere di cui al progetto di cui trattasi in fascia di rispetto del metanodotto, fa presente che il predetto è subordinato a che l'impianto sia realizzato come descritto nella documentazione allegata all'istanza qui istruita e ad alcune condizioni nella nota suddetta esplicitate (cfr. punti da a) a l)). Infine precisa che, nell'ambito delle fasce asservite, nessun lavoro possa essere intrapreso senza la preventiva e specifica autorizzazione della "SNAM Rete Gas" S.p.A. (Indicazioni di cui nota "SNAM Rete Gas" S.p.A., prot. n. DINOCC-546-BAR del 29.07.2021).

Prescrizioni assegnate dal Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est di A.R.P.A. Piemonte:

Suolo e sottosuolo / Acque superficiali e sotterranee

3. Sebbene il consumo di suolo sia prevalentemente in forma reversibile, si richiede che in fase di progettazione esecutiva il Proponente valuti una compensazione relativa alle aree destinate a strutture di fondazione (perdita irreversibile) attraverso il recupero di suolo in altre aree attualmente compromesse nel territorio comunale, in modo da favorire la riattivazione di equivalenti servizi ecosistemici che andranno perduti con questo intervento (si veda per maggiore dettaglio scientifico il contributo ns. prot. n. 67362 del 23/07/2021 relativo alla variante di destinazione d'uso dell'area);
4. per la fase di cantiere si chiede di prevenire eventuali impatti dovuti a sversamenti accidentali di sostanze inquinanti, prevedendo:
 - a) L'adozione di kit di pronto intervento e procedure operative per far fronte a sversamenti accidentali di sostanze inquinanti;
 - b) Che lo stoccaggio di sostanze pericolose per l'ambiente e lo stoccaggio di rifiuti avvenga in condizioni di sicurezza al fine di garantire adeguata protezione delle matrici ambientali.
5. Preso atto che il proponente dichiara, come da norma di legge, che, "accertata l'idoneità delle terre e rocce scavo all'utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152," redigerà "un apposito progetto in cui saranno definite: volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce; la quantità delle terre e rocce da *riutilizzare*; *la collocazione e la durata dei depositi delle terre e rocce da scavo*." (R09 - Maggio 2021), tenuta in conto la qualità del suolo rimosso, si chiede di prediligere il riutilizzo in sito, anche dei restanti 530 mc, o in altri siti dove sia privilegiata la valenza ambientale. In subordine potrà essere considerato il conferimento dei terreni in esubero presso centri di recupero da prediligere al conferimento in discarica. Il Progetto e gli esiti delle indagini ambientali condotte in fase esecutiva dovranno essere trasmessi agli enti competenti;

6. la rimozione e l'accantonamento del top-soil dovranno procedere contestualmente all'evolvere dei lavori, in modo tale da limitare il denudamento delle superfici, l'impoverimento del suolo, la produzione di polveri e gli effetti negativi sul paesaggio. Circa la conservazione del top-soil, il materiale dovrà essere accantonato in cumuli di forma trapezoidale con pendenze che rispettino l'angolo di deposito naturale del materiale e di altezza variabile a seconda della durata dello stoccaggio: < 1 anno: altezza max 2,5 m; > 1 anno: altezza max 1,5 m. Dovrà essere limitata l'erosione attraverso inerbimento dei cumuli per proteggere lo strato organico superficiale e per prevenire l'insediamento di vegetazione indesiderata, la composizione del miscuglio impiegato per l'inerbimento temporaneo dovrà essere conforme a quanto indicato nelle "*Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra*" (Allegato B della D.G.R. n. 33-5174 del 12/06/2017).

Atmosfera

7. Al fine di contenere e minimizzare le emissioni di polveri in atmosfera nella fase di costruzione e dismissione delle opere si dovrà procedere all'adozione di tutte le misure di mitigazione atte a contenere il sollevamento di polveri individuate dallo "Studio Preliminare Ambientale", alla bagnatura periodica dei cumuli di terra accantonati, delle piste sterrate percorse dai mezzi d'opera e delle aree interessate da operazioni di movimentazione di materiale terroso e pulverulento, da realizzarsi con maggiore frequenza in periodi secchi e ventosi. Tutti i macchinari di servizio dovranno essere a norma CE e soggetti a manutenzione ordinaria e straordinaria, la velocità in cantiere dovrà essere limitata, i mezzi in transito sulla viabilità pubblica dovranno risultare puliti (sistemi di lavaggio periodico degli pneumatici) e senza perdite di carico (copertura dei cassoni).

Componenti biotiche: flora, fauna ed ecosistemi

8. Si dà atto che il proponente ha fornito risposta a quanto richiesto durante la fase di Verifica di VIA con la tavola 10 Rev. - Ottobre 2021. Si prescrive che, congiuntamente alla dichiarazione di inizio lavori, la proprietà invii al Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est di A.R.P.A. Piemonte una relazione sintetica che raccolga sia quanto contenuto nella tavola sopraccitata sia l'aggiornamento della relativa sezione della Relazione Tecnica (o dello SPA). In tale relazione dovranno essere indicate le metodologie idonee di messa a dimora e i previsti interventi di gestione quali il soccorso irriguo o la sostituzione delle fallanze. Annualmente, e per i primi 3 anni, dovrà essere svolto un monitoraggio i cui esiti dovranno essere riportati agli enti competenti includendo gli interventi effettuati in modo da confermare o modificare le azioni da svolgere, variare le specie impiegate o eventualmente estendere la durata del monitoraggio stesso.
9. Si rammenta che dovrà essere contrastata la propagazione delle specie esotiche fin dalla fase di cantiere, per cui si rimanda alle "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" di cui alla DGR n. 33-5174 del 12/06/2017 e gli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte di cui alla D.G.R. n. 46-5100 del 18/12/2012 aggiornati con la DGR n. 24-9076 del 27/05/2019.
10. Si ricorda che la durata delle attività di manutenzione della vegetazione dovrà essere strettamente legata alla vita utile dell'opera.

Rumore

11. Preso atto di quanto dichiarato dal Proponente nel documento R10 Rev datato ottobre 2021 in risposta alle richieste di integrazioni formulate durante la precedente procedura di Verifica di VIA, si prescrive un monitoraggio acustico da effettuarsi entro 3 mesi dall'attivazione dell'impianto, nelle condizioni di maggiore rumorosità, presso i recettori individuati che dovrà essere inviato al Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est di A.R.P.A. Piemonte. Nel caso in cui il monitoraggio evidenziasse criticità il proponente dovrà proporre e adottare le necessarie misure di contenimento.
12. Per quanto riguarda la fase di cantiere, permane la possibilità per le imprese esecutrici di richiedere al Comune interessato dai lavori apposita autorizzazione in deroga per attività temporanee, fermo restando il perseguimento delle condizioni di minore rumorosità possibile.

13. Infine, si ricorda che dovranno essere comunicati al Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est di A.R.P.A. Piemonte l'inizio e la fine dei lavori in modo da permettere eventuali verifiche in corso d'opera ed essere aggiornati sul prosieguo dell'istruttoria, nonché la documentazione richiesta nel presente contributo tecnico scientifico.

Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza belle arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli:

Tutela Paesaggistica

14. Per quanto concerne la fascia di mitigazione a verde, si chiede di prevedere una più estesa e fitta cintura arborea/arbustiva, che includa essenza "sempreverdi" e che intercluda la vista, facendo percepire il comparto come un'area boscata. Si invita inoltre a prestare particolare attenzione alla gestione della vegetazione ripariale, prossima alla roggia posta ad ovest del lotto.

Tutela Archeologica

15. Nell'impossibilità di verificare la consistenza dell'eventuale deposito archeologico, questa Soprintendenza, per quanto di competenza sotto il profilo archeologico, esprime parere favorevole all'avvio dei lavori, a condizione che tutte le attività di scavo, comprese eventuali opere di cantierizzazione e gli interventi previsti per la realizzazione del cavidotto, siano effettuate con assistenza archeologica continuativa da parte di operatori archeologi in possesso dei requisiti di legge (art. 9bis D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; D.M. Mibact n. 244 del 20.05.2019), senza onere alcuno per questo Ufficio e sotto la direzione scientifica dello stesso.
16. Dovrà essere comunicato con congruo anticipo (non inferiore a 10 giorni) il nominativo del professionista o della ditta archeologica incaricata (unitamente al curriculum vitae dell'operatore effettivamente presente in cantiere) e il crono-programma dei lavori di scavo, al fine di pianificare l'attività di ispezione da parte di funzionari della scrivente. Al termine dell'intervento dovrà essere trasmessa idonea documentazione attestante le attività di controllo archeologico svolte, da prodursi anche in caso di esito negativo delle stesse, utilizzando la piattaforma Raptor accessibile dal sito istituzionale (<http://www.sabap-no.beniculturali.it/index.php/raptor>), cui si rimanda per gli standard di consegna attualmente vigenti.
17. Qualora si verificassero rinvenimenti di interesse archeologico, ci si riserva di richiedere, anche in corso d'opera, ampliamenti e approfondimenti degli scavi e varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto, nonché di impartire le istruzioni necessarie per un'idonea documentazione e conservazione degli eventuali reperti.

Il Dirigente/Responsabile

Graziano Stevanin